

# PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

## Deliberazione di Consiglio

Seduta del 01/12/2011  
Sala Consiliare Parco Reg. Colli Euganei - Este  
O.d.g. n. 9 – Provvedimento n. 16

**OGGETTO: Variante al Piano Ambientale n. 19. – Modifica art. 19 Norme di Attuazione. Articolo 7 L.R. 10/10/1989 n. 38 - Art. 4 comma 2 Norme di Attuazione al Piano Ambientale.**

### IL CONSIGLIO

#### PREMESSO CHE:

- l'Ente Parco dei Colli Euganei si è dotato del Piano Ambientale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 74 del 07.10.1998;
- ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 10 Ottobre 1989, n. 38 il Consiglio dell'Ente Parco dei Colli Euganei può adottare delle varianti al proprio strumento di pianificazione, appurato che le stesse non incidono sui criteri formatori del Piano Ambientale stesso;
- in applicazione dell'art. 4, 2° comma, delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale, le varianti allo stesso, per le motivazioni di cui alla precedente premessa, sono approvate dalla Giunta Regionale in quanto non incidenti sulla tutela paesistica profusa dal Piano di Area in questione;
- tale procedura è regolamentata dagli artt. 128 e seguenti del vigente Regolamento dell'Ente;

**APPURATO** che l'art. 19 co. 5 delle Norme Attuative regola le modalità di intervento per gli impianti di radio telecomunicazioni, in via transitoria, in attesa del Progetto Antenne del Piano Ambientale;

#### VERIFICATO CHE:

- per la variazione proposta sussistono i presupposti stabiliti dalla legislazione regionale vigente e, nel caso, applicabile;
- viene rispettato il disposto dell'art. 4 lett. a), b), c), d) ed e) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Ambientale;

**VISTA** la deliberazione di Comitato Esecutivo n. 245 del 17.11.2011 recante come oggetto "Articolo 7 L.R. 10/10/1989 n. 38 - Art. 4 comma 2 Norme di Attuazione al Piano Ambientale - Variante al Piano Ambientale n. 19. Proposta al Consiglio";

**OSSERVATO** che la variazione è riassumibile come appresso:

19 - Modifica art. 19 delle Norme di Attuazione

*del Piano Ambientale*

Il co. 5 dell'art. 19 delle Norme Attuative di Piano Ambientale non permette interventi diversi dalla ordinaria manutenzione sui siti da dismettere e stabilisce che tempi e modi per la rilocalizzazione degli impianti esistenti e l'individuazione delle aree sia subordinata all'approvazione del Progetto Antenne. Al fine di consentire lo spostamento degli impianti sulla struttura individuata secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa sottoscritto in data 07/04/2010, si rende necessaria la modifica dell'art. 19 con l'integrazione del comma 5 con il seguente periodo:

**5 (P)**

Dopo le parole "*specificate nell'apposito regolamento o nel Progetto Antenne*"

è inserito il seguente periodo:

*“ad eccezione dello spostamento degli apparati esistenti su strutture appositamente individuate o realizzate dall'Ente, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati”.*

**RITENUTO** pertanto, sulla base delle suesposte considerazioni, adottare una variante al Piano Ambientale;

**ACQUISITO**, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n.38/89, il parere del Comitato Tecnico Scientifico, espresso nella seduta del 29/11/2011;

**SENTITA** la Commissione Consiliare Ambiente nella seduta del 29/11/2011;

**PRESO ATTO** che la votazione ha dato il seguente risultato:

Presenti: n. 18 (Bolognini, Biasetto, Borile, Buson, Callegaro, Chiarello, Donà, Gelsi, Lovisetto, Martini, Maschio, Piva, Roman, Ruffin, Sandon, Sinigaglia, Trentin, Trevisan)

Voti favorevoli: n. 18

Voti contrari: n. //

Astenuti: n. //

Maggioranza assoluta dei presenti: 10

#### **DELIBERA**

- 1) Di adottare la variante parziale al Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei descritta in premessa e individuata normativamente nell'allegata relazione;
- 2) Di dare atto che la presente variante, adottata ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 10 Ottobre 1989, n. 38 e dell'art. 4, 2° comma, delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale, verrà trasmessa alla Giunta Regionale del Veneto, unitamente alle osservazioni pervenute e alle eventuali controdeduzioni ai sensi dell'art. 129 del vigente Regolamento dell'Ente;
- 3) Di dare atto che la variante adottata produrrà i suoi effetti solamente in seguito all'approvazione regionale e che dalla data di adozione della presente deliberazione entrano in vigore le misure di salvaguardia, previste dalla legge n. 1902 del 3/11/1952 e s.m.i., in ordine alle variazioni in essa contenute e per le sole aree interessate.

IL SEGRETARIO  
Dr. Nicola Montecchio

IL PRESIDENTE  
Simone Borile



VARIANTE PIANO AMBIENTALE N. 19

MODIFICA ART. 19 NORME DI ATTUAZIONE

## RELAZIONE

IL DIRETTORE:

Este, li

Art. 7 Legge Regionale 10 ottobre 1989 n. 38 e art. 4 comma 2 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano Ambientale

## **VARIANTE AL PIANO AMBIENTALE N. 19**

### **VARIANTE NORMATIVA**

## **RELAZIONE TECNICA**

Con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 74 del 07.10.1998 l'Ente Parco si è dotato del Piano Ambientale.

L'art. 7 della L.R. 38/89, combinato con l'art. 4, 2° comma delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Ambientale, prevede la possibilità da parte del Consiglio dell'Ente Parco dei Colli Euganei, di adottare delle varianti al proprio strumento di pianificazione, sempreché le stesse non incidano sui criteri informativi del Piano Ambientale stesso e non modifichino i contenuti dell'art. 3 c. 2 della L.R. 38/89.

Considerato che l'art. 19 c. 5 delle Norme Attuative regola le modalità di intervento per gli impianti di radio telecomunicazioni, in via transitoria, in attesa del Progetto Antenne del Piano Ambientale e

visto che con il Protocollo d'Intesa, sottoscritto dalla Regione Veneto, dal Parco Regionale dei Colli Euganei e dal Comune di Baone in data 07/04/2010, viene individuato un sito, sul Monte Cero, su cui far convergere tutti gli impianti da rilocalizzare (abusivi) mediante l'individuazione/realizzazione di un traliccio atto a garantire la continuità del servizio di diffusione radiotelevisiva, e che, mediante l'Accordo sottoscritto in data 08/04/2011 tra il Comune di Baone e il Parco Colli, gli Enti si sono impegnati ad individuare un traliccio esistente idoneo o, in alternativa, un sedime adeguato per la realizzazione di una struttura da destinare alla ricollocazione degli impianti,

risulta indispensabile la seguente modifica normativa al citato art. 19.

## VARIANTE 19

Il c. 5 dell'art. 19 delle Norme Attuative di Piano Ambientale non permette interventi diversi dalla ordinaria manutenzione sui siti da dismettere e stabilisce che tempi e modi per la rilocalizzazione degli impianti esistenti e l'individuazione delle aree sia subordinata all'approvazione del Progetto Antenne.

Al fine di consentire lo spostamento degli impianti sulla struttura individuata secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa sottoscritto in data 07/04/2010, si rende necessaria la modifica dell'art. 19 con l'integrazione del comma 5 con il seguente periodo:


### 5 (P)

Dopo le parole " ..., *specificate nell'apposito regolamento o nel Progetto Antenne* si inserisce il periodo

*“,.....ad eccezione dello spostamento degli apparati esistenti su strutture appositamente individuate o realizzate dall'Ente, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. “*

Este, li

Ufficio Ambientale  
Gli Istruttori  
Geom. Franco Fedocci



## ALLEGATO 1

### Capo I Attività ed impianti incompatibili o ad alto impatto ambientale

#### Articolo 19 Attività ed impianti incompatibili o ad alto impatto ambientale

1. (P) Sono incompatibili con le finalità del Parco le seguenti attività ed impianti:

- a) - le attività ed impianti estrattivi fatto salvo quanto consentito dall'art. 20 commi 7, 8,10 e dalla L.R. 10.10.1989 n. 40;
- b) - le installazioni di impianti per l'emittenza radiotelevisiva, salva la rilocalizzazione di cui al comma 5 seguente;
- c) - gli impianti produttivi ad alto impatto ambientale, quali le cementerie;
- d) - gli allevamenti zootecnici intensivi, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 05.03.1985 n. 24, come definiti dalla D.G.R. n° 7949/89;
- e) - altri impianti o infrastrutture ad alto rischio ambientale, quali gli elettrodotti, le discariche, e le attività di rottamazione.

2. (P) Le attività ed impianti di cui al comma 1, compresi quelli già presenti, sono ammessi all'interno del Parco nei limiti e alle condizioni specificate nelle norme seguenti, esclusivamente per ragioni di pubblica utilità non altrimenti soddisfacibili.

3. (P) Per quanto concerne le cementerie esistenti individuate nella tavola C3 in aree di riconversione fisica e funzionale con la numerazione 15, 16 e 17 e per le quali è prevista la approvazione di progetti di intervento unitario ai sensi dell'art. 36, l'Ente potrà sollecitare la conclusione di accordi di programma con la Regione, il Ministero dell'ambiente, i comuni e gli altri soggetti pubblici competenti, ai sensi dell'art. 26 della legge 06.12.1991 n.394 e dell'art. 27 della legge 08.06.1990 n.142, per il coordinamento delle azioni di contenimento dell'impatto ambientale e paesistico e per concertare, con le aziende stesse, strategie di adeguamento, ed eventuale riconversione e/o rilocalizzazione delle attività e degli impianti. In ogni caso gli interventi eccedenti la manutenzione e l'adeguamento degli impianti e delle strutture e le ristrutturazioni interne, sono subordinati alla stipula di apposite convenzioni, con la partecipazione dell'Ente Parco e dei Comuni interessati, che definiscano in particolare:

- a) - le modalità e i tempi di prosecuzione dell'attività, con particolare riguardo per il traffico indotto;
- b) - le modalità e i tempi delle eventuali dismissioni, nonché delle condizioni di riuso dei sedimenti e dei fabbricati, da verificare nell'ambito degli strumenti urbanistici locali, secondo le indicazioni del P.A.;
- c) - i programmi di investimento, di riassorbimento occupazionale e di eventuale rilocalizzazione in aree esterne.

4. L'Ente Parco è impegnato - d'intesa con gli enti locali interessati e le altre autorità competenti - a promuovere il controllo sulla consistenza e composizione delle emissioni causate dall'attività delle cementerie di cui al comma 3.

5.(P) Per quanto concerne gli impianti per le radiotelecomunicazioni legittimamente esistenti, la loro permanenza è di norma ammessa negli attuali siti in via transitoria e con modalità e scadenze da concordare con gli enti competenti e gli operatori concessionari. Il progetto antenne,

compatibilmente con il mantenimento delle funzionalità operative, definisce i tempi e i modi per la loro rilocalizzazione nelle aree appositamente indicate, nelle parti sommitali del Monte Venda, del Monte Grande e del Monte Gallo o in altri alti da esso individuati. Nei siti citati devono essere realizzate, anche con la partecipazione dell'Ente e con le specificazioni del Progetto Antenne, attrezzature unitariamente progettate per limitarne l'impatto ambientale, in modo da ospitare tutti gli impianti legittimati all'installazione. A tal fine l'Ente può promuovere la costituzione di apposite strutture tecniche e operative, ovvero la partecipazione in società con altri soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 16 della legge istitutiva. La rilocalizzazione degli impianti esistenti nelle vette di cui sopra è subordinata alla stipula di convenzioni che impegnino alla realizzazione del recupero ambientale delle aree da dismettere, con interventi di smontaggio e rimozione delle attrezzature e restituzione naturalistica, a carico dei concessionari. Nelle aree da dismettere sono vietati gli interventi non strettamente finalizzati alla manutenzione ordinaria degli impianti esistenti e alla conservazione o al recupero naturalistico, nonché la sosta di persone ed animali, entro perimetri da segnalarsi con modalità, specificate nell'apposito regolamento o nel Progetto Antenne, **ad eccezione dello spostamento degli apparati esistenti su strutture appositamente individuate o realizzate dall'Ente, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.** “

6.(P). Per quanto concerne gli altri impianti e infrastrutture incompatibili esistenti alla data di adozione del presente Piano, di cui al comma 1, lett. d) ed e) da individuare in sede di adeguamento dello strumento urbanistico comunale, compresi quelli eventualmente individuati nell'ambito del Regolamento, ogni intervento eccedente la manutenzione ordinaria e straordinaria, è subordinato al rispetto della normativa regionale e statale a riguardo della verifica o valutazione di compatibilità ambientale e, all'infuori dell'ambito applicativo di queste ultime, da uno studio di impatto ambientale, che dovrà in particolare documentare l'assenza di apprezzabili interferenze con le aree e le risorse di interesse paesistico o ambientale evidenziate dal P.A. con le modalità di cui all'articolo 7. Anche per tali impianti l'Ente promuoverà iniziative per la loro rilocalizzazione in tempi, modalità e garanzia da definirsi anche in via convenzionale con i soggetti pubblici e privati interessati. All'interno del Parco non sono comunque ammessi impianti di rottamazione.